

CAPITOLATO SPECIALE

SERVIZIO DI GESTIONE E CUSTODIA PONTE IN CHIATTE SUL PO DI GNOCCA, DI COLLEGAMENTO DELLE FRAZIONI DI SANTA GIULIA IN COMUNE DI PORTO TOLLE E DI GORINO SULLAM IN COMUNE DI TAGLIO DI PO

CAPITOLO I OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE, FORMA E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Art. 1 – Oggetto dell'Appalto

Oggetto del presente appalto, è la gestione e la manutenzione ordinaria del Ponte in chiatte, su Po di Gnocca, che collega le frazioni di Santa Giulia del Comune di Porto Tolle, e Gorino Sullam, del Comune di Taglio di Po;

Art. 2 – Ammontare dell'Appalto

L'importo, previsto a base d'appalto ammonta ad annue € 62.491,28 (sessantaduemilaquattrocentonovantuno/28) al netto degli oneri fiscali in vigore al momento dell'appalto, e viene così ripartito:

| | |
|------------------------------------|--------------------|
| Gestione servizio Ponte | € 59.082,67 |
| Esecuzione manutenzione ordinaria | € 3.408,61 |
| Esecuzione interventi straordinari | € _____ |
| TOTALE | € 62.491,28 |

Le somme di cui sopra sono così determinate:

- Per la gestione effettiva del servizio è stabilito un compenso mensile di € 1.230,89 per ognuna delle quattro unità operative obbligatoriamente previste, con servizio da svolgere ininterrottamente per tutte le 24 ore del giorno e per tutti i giorni dell'anno;
- Per la manutenzione ordinaria si fissa un importo di € 284,05 mensile come compenso a corpo.

Le cifre degli importi fissi ed invariabili delle due categorie di servizio sono soggetti a ribasso (1) d'asta.

Art. 3 – Descrizione del servizio

Il servizio che forma oggetto dell'appalto si riassume come in appresso indicato:

- Provvedere una vigilanza continua sull'efficienza e sicurezza di tutta la struttura, garantendo la presenza ininterrotta per tutte le 24 ore del giorno di almeno una unità operativa per l'esecuzione di tutte le operazioni necessarie per il buon funzionamento del ponte ed in particolare per l'apertura e la chiusura dell'attracco mobile, per consentire il transito di imbarcazioni sul fiume;

- b) Sorvegliare periodicamente l'efficienza ed il buon funzionamento di tutti gli ancoraggi;
- c) Provvedere alla manutenzione ordinaria dell'intera struttura con verniciatura delle parti metalliche e di qualsiasi altra struttura secondo le indicazioni dell'Ufficio Tecnico Comunale;
- d) Reperibilità del pronto intervento anche di più unità onde eliminare eventuali situazioni di pericolo per la pubblica incolumità ed in particolare nel periodo delle piene del fiume;
- e) Verifica, controllo e manutenzione giornaliera eventuale di tutte le apparecchiature meccaniche ed elettriche installate al servizio del ponte;
- f) Provvedere in caso di necessità ed in particolare, in occasione delle piene del fiume all'apertura dell'intera struttura al fine di permettere il regolare defluire delle acque e dei detriti trasportati dal fiume, con ancoraggio al territorio Comunale; nonché segnalare agli utenti l'impraticabilità del ponte;
- g) Provvedere alla rimessa in ripristino dell'intera struttura a piena del fiume ultimata;
- h) Segnalare tempestivamente all'Ente appaltante ogni anomalia o inconveniente che si riscontri alla struttura;
- i) Stipula adeguata polizza di assicurazione con primaria Compagnia avente max, minimo € 2.582.284,50 per danni che possono derivare a cose o persone che transitino sul ponte;
- j) Utilizzo di idoneo natante in proprietà e/o conto terzi per le mansioni di cui ai sub. a), b), g);
- k) Di provvedere alle stesse operazioni di cui al punto f) anche in caso di natanti di grossa stazza.

Art. 4 – Materiali ed attrezzature fornite dal Comune – Onere concessione demaniale

L'Amministrazione Comunale, per gli effetti della esecuzione del servizio di cui al presente Capitolato d'Appalto sarà esonerata dalla fornitura di materiali ed attrezzature di qualsiasi genere. In caso di interventi di manutenzione straordinaria, quali sostituzione del tavolato, di apparecchiature elettromeccaniche e meccaniche, la spesa sarà a carico dei Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po in quote calcolate secondo il successivo art. 7, mentre le operazioni saranno eseguite dalla ditta appaltatrice. L'onere annuale relativo alla concessione demaniale in SX fiume Po di Gnocca stanti 80-81 in Comune di Porto Tolle e DX stanti 79-80 in Comune di Taglio di Po per il mantenimento dei pontili di attracco sarà a carico dei Comuni di Porto Tolle e Taglio di Po in quote parte calcolate nella misura del 50%.

Art. 5 – Modalità di esecuzione del servizio

L'impresa aggiudicataria dell'appalto, con propri mezzi e personale dovrà provvedere ad effettuare il servizio, con le modalità indicate nel presente Capitolato.

Le indicazioni di cui sopra, nonché quelle di cui ai precedenti articoli ed i disegni da allegare al contratto debbono ritenersi come atti ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa del servizio compreso nell'appalto. L'Amministrazione si riserva comunque la insindacabile facoltà di richiedere durante l'espletamento del servizio, le prestazioni che si rendono necessarie per la salvaguardia della struttura, con corrispettivo da concordare.

Art. 6 – Durata dell'appalto

L'affidamento in appalto del servizio avrà la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto.

Art. 7 – Pagamenti

I comuni di Porto Tolle e Taglio di Po per il servizio di cui all'Appalto, corrisponderanno, separatamente alla Ditta appaltatrice una somma forfetaria lorda mensile pari ad 1/12 (un dodicesimo) dell'importo di contratto, oltre all'IVA nella misura di legge in vigore al momento della fatturazione, da pagarsi entro il 10° giorno successivo al mese interessato su esibizione di regolare fattura.

La quota del corrispettivo mensile da corrispondere a cura dei Comuni interessati al presente appalto, con riferimento all'importo di contratto risultante dall'aggiudicazione dell'appalto, sarà determinato proporzionalmente al numero degli abitanti residenti alla data de 31.12 di ogni anno di concessione del servizio.

Art. 8 – Prezzi per lavori non previsti od eseguiti in economia

Per l'eventuale esecuzione di prestazioni e/o lavori non previsti e per le quali non siano stati convenuti i prezzi corrispondenti, si procederà a concordare i nuovi prezzi con le norme dell'art. 136 del Regolamento di Attuazione della legge quadro sui LL.PP. 11 Febbraio n° 109 e successive modificazioni.

Art. 9 – Applicazione tariffe

Il servizio si intende svolto in forma gratuita per tutti i cittadini residenti nei comuni di Porto Tolle e Taglio di Po con qualsiasi automezzo di proprietà. Per i restanti utenti la Ditta appaltatrice ed a suo favore praticherà le seguenti tariffe, che si intendono invariate per tutto il periodo di validità della presente convenzione:

| | |
|--|--------|
| a) Ciclomotori | esente |
| b) Motocicli da 50 cc a 500 cc | esente |
| c) Motofurgoni | esente |
| d) Autovetture fino a 500 cc | esente |
| e) Autovetture superiori a 500 cc | esente |
| f) Autovetture con rimorchio | € 1,29 |
| g) Autocarri con pieno carico fino a 20 q.li | € 1,03 |
| h) Autocarri con pieno carico oltre 20 q.li | € 1,29 |
| i) Autocarri con rimorchio | € 2,32 |
| j) Trattori | € 1,03 |
| k) Trattori con rimorchio | € 1,55 |
| l) Telonati, furgonati, caravan | € 1,55 |

Tali tariffe sono valide solo per il viaggio di andata.

La ditta appaltatrice potrà proporre la revisione delle tariffe solo alla scadenza contrattuale ed al verificarsi della situazione di proroga prevista dall'art. 6. Le eventuali nuove tariffe dovranno essere approvate dall'Ente appaltante e la ditta sarà legittimata alla riscossione solo dopo aver acquisito il parere favorevole in forma scritta.

Art. 10 – Disponibilità attrezzature

I Comuni appaltanti mettono a disposizione degli appaltatori un magazzino con il materiale necessario per la manutenzione straordinaria delle attrezzature in precedenza citate, sarà cura pertanto dei Concessionari, provvedere anche alla manutenzione e sorveglianza dello stesso e del materiale in esso contenuti.

CAPITOLO II NORME GENERALI

Art.11 – Domicilio dell'appaltatore

L'appaltatore dovrà eleggere nel contratto domicilio a tutti gli effetti presso la sede dell'Amministrazione appaltante.

CAPITOLO III CONTRATTO

Art.12 – Affidamento del servizio

L'affidamento del servizio oggetto del presente appalto, seguirà la disciplina in materia di pubblici appalti.

Art. 13 – Stipulazione del contratto

La stipulazione del contratto di concessione avverrà entro 30 giorni dalla data di comunicazione all'impresa aggiudicataria, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dall'avvenuta predisposizione del contratto stesso e con l'indicazione del termine ultimo, avente carattere perentorio, fissato per la stipula. Nel contratto sarà dato atto che l'impresa dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel presente capitolato speciale. Se l'aggiudicatario non stipula il contratto definitivo nel termine stabilito, l'Amministrazione appaltante attiverà la procedura per l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio.

Art. 14 – Documenti del contratto

Fanno parte integrante del contratto, in ordine di prevalenza:

- Il Capitolato speciale d'appalto;
- Planimetrie e sezioni del ponte.

Art. 15 – I depositi cauzionali provvisorio, definitivo e garanzia della perfetta esecuzione delle opere

Il deposito cauzione provvisorio dovuto per la partecipazione alla gara per l'appalto del servizio è fissato, giusta quanto disposto dalla Legge n° 109 del 1994 e successive modifiche ed integrazioni, come convertito nella Legge n° 216 del 02.06.1995, nella misura pari al 2% dell'importo posto a base dell'appalto.

La cauzione definitiva, ai sensi della norma appena richiamata, è fissata nella misura del 10% dell'importo del servizio appaltato nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, non superi il limite del 25%.

Nel caso di ribasso superiore a tale limite, la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti tale percentuale.

La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene a decadere il contratto che regola i rapporti tra Stazione Appaltante e ditta Appaltatrice.

La cauzione definitiva potrà inoltre essere costituita, ai sensi dell'art. 6 della Legge 10 Dicembre 1992, n° 741, e nell'osservanza delle disposizioni contenute nella Legge 10 Giugno 1982, n° 348, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 Febbraio 1959, n° 449.

L'impresa appaltatrice, oltre ai depositi di cui sopra, dovrà fornire le seguenti garanzie:

- La garanzia di cui al sub i) dell'art. 3 del presente Capitolato.

Art. 16 – Divieto di sub-appalto

E' fatto divieto, a norma dell'art. 339, 1^a parte del comma della Legge 20 Marzo 1865, n° 2248 e degli art. 21 e 23 della Legge 13 Settembre 1982, n° 646, e successive modifiche, e sotto pena della immediata rescissione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, sub-appaltare in tutto od in parte il servizio, a meno di autorizzazione scritta dell'Amministrazione, concessa ai sensi degli art. 21 e 23 della legge sopra richiamata e successive modifiche.

A norma della Legge 23 Ottobre 1960, n° 1369 è vietato all'Appaltatore affidare in appalto, sub-appalto o qualsiasi altra forma, anche a società cooperatrice, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Ove, comunque, il sub-appalto dovesse essere utilizzato, si dovranno rispettare scrupolosamente le innovazioni introdotte in tale istituto dall'art. 34 del D.L. n° 101 del 03/04/1995 convertito nella Legge n° 216 del 02/06/1995.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto, giusto la precisazione di cui all'art. 18, comma 10 della Legge 55/1990, la possibilità di ulteriore sub-appalto delle opere sub-appaltate.

Nel caso di sub-appalto, l'impresa aggiudicataria del servizio, resterà comunque ugualmente la sola e l'unica responsabile della esecuzione dei lavori appaltati, nei confronti dell'Amministrazione.

Qualora durante l'esecuzione, l'amministrazione dovesse risultare insoddisfatta del modo di esecuzione del servizio, potrà, a suo giudizio insindacabile ed in qualsiasi momento, procedere alla revoca della concessione con il conseguente annullamento del sub-appalto, senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese di risarcimenti o proroghe per l'esecuzione dei lavori.

L'impresa, al ricevimento di tale comunicazione di revoca, dovrà procedere immediatamente all'allontanamento del sub-appaltatore del cottimista. Non sono comunque considerati sub-appalti le forniture di materiali, che non sono di produzione dell'impresa appaltatrice né gli affidamenti degli impianti idrici, elettrici, e tecnologici in genere che debbono essere eseguiti a mezzo di ditte specializzate.

Art. 17 – Inizio servizio

Alla data fissata per l'inizio del servizio, verrà redatto apposto verbale di consegna al quale verrà allegato uno stato di consistenza della struttura ed elencate tutte le attrezzature di proprietà Comunale a disposizione per l'espletamento del servizio.

CAPITOLO IV ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art.18 – Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

Oltre a tutte le spese obbligatorie e prescritte nel presente Capitolato, sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri appresso indicati che si intendono compensati nel costo complessivo del servizio di cui al precedente art. 2:

- a) tutte le spese di contratto come spese di registrazione del contratto, diritti e spese contrattuali, ed ogni altra imposta inerente al servizio, ivi compreso il pagamento dei diritti dell'U.T.C., se ed in quanto dovuti ai sensi dei regolamenti comunali vigenti;
- b) le spese per l'adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sull'Appaltatore, con pieno sollievo tanto dell'Appaltante quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza;
- c) la spesa per l'installazione ed il mantenimento in perfetto stato di agibilità e di nettezza di locali o baracche ad uso ufficio per il personale dell'Appaltante, sia nel cantiere che nel sito dei lavori secondo quanto sarà indicato all'atto dell'esecuzione. Detti locali dovranno avere una superficie idonea al fine per cui sono destinati con arredo adeguato;
- d) le spese occorrenti per mantenere e rendere sicuro il transito ed effettuare le segnalazioni di legge, sia diurne che notturne, sulla oggetto del servizio;
- e) il risarcimento a terzi dei danni di ogni genere che fossero in qualche modo causati durante l'espletamento del servizio;
- f) la Ditta appaltatrice avrà l'obbligo di installare n° 2 cartelli in alluminio delle dimensioni di mt 1x2 con indicati tutti i dati relativi al servizio, compreso le tariffe applicate per il transito sul ponte;
- g) l'onere per custodire e conservare qualsiasi materiale di proprietà dell'Appaltante, in attesa della posa in opera.

Quando l'Appaltatore non adempia a tutti questi obblighi, l'Appaltante sarà in diritto - previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica - di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico dell'Appaltatore. In caso di rifiuto o di ritardo di tali pagamenti da parte dell'Appaltatore, essi saranno fatti d'ufficio e l'Appaltante si rimborserà della spesa sostenuta sul prossimo acconto.

Sarà applicata una penale pari al 10% sull'importo dei pagamenti derivanti dal mancato rispetto agli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba prevedere l'Appaltante.

Art. 19 – Rescissione del contratto

L'Appaltante si riserva il diritto di rescindere il contratto d'appalto, fatta salva la richiesta di eventuali danni, in ogni caso in cui si riscontri dolo o colpa grave dell'Appaltatore.

Art. 20 – Controversie

Le parti concordano che eventuali controversie non risolte con spirito di bonaria composizione, saranno definite dal giudice ordinario competente per il territorio.